



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di PAVIA
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro dott. XXXX XXXXXXha pronunciato
laseguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n XXX 2022 R.G. promossa da:

XXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX

rappresentata e

difesa dagli avvti DI BENEDETTO MARIA, MICELI WALTER, GANCI FABIO,
RINALDI GIOVANNI elettivamente domiciliata in PAVIA VIA BLIGNY 25/a presso
lo studio dell'avv Di Benedetto

RICORRENTE

Contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE 80185250588 in persona del Ministro in carica pro
tempore, rappresentato e difeso ex art 417 bis cpc dalla dr XXXXX XXXXX e dalla dr
XXXXXXXX XXXX ed elettivamente domiciliato in XXXXXX

RESISTENTE

Oggetto: Altre ipotesi

Conclusioni: come in atti

FATTO E DIRITTO

La ricorrente – dipendente a tempo indeterminato del Ministero convenuto dal 1
settembre 2010 con inquadramento nell'area professionale del personale
Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario - si è rivolta al Tribunale di Pavia in funzione di
giudice del lavoro di primo grado lamentando la violazione della clausola 4
dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70 del
Consiglio dell'Unione Europea realizzata dal Ministero convenuto successivamente alla
sua immissione in ruolo laddove, in occasione della ricostruzione della sua anzianità
corrispondente al servizio prestato in precedenza in forza di contratti a termine, ha



conteggiato gli anni di servizio successivi ai primi quattro soltanto per due terzi e non per intero.

Il Ministero convenuto si difende evidenziando di aver solo fatto applicazione delle previsioni normative.

La domanda risulta fondata per le ragioni che sono state esposte dalla Suprema Corte nella sentenza n. 31150/2019.

Nel formulare integrale rinvio ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. alle argomentazioni ivi contenute, ci si limita a riepilogarne i passaggi essenziali necessari ad individuare e risolvere le questioni rilevanti per la decisione.

Finché sono assunti a termine, invece, al personale ata non viene riconosciuta alcuna anzianità in relazione ai precedenti rapporti di lavoro a termine instaurati con il medesimo, così ricevendo sempre e comunque soltanto la retribuzione corrispondente alla prima posizione stipendiale.

Al momento dell'immissione in ruolo, il dipendente viene inquadrato nella prima fascia stipendiale.

Successivamente al superamento positivo del periodo di prova, però, a domanda dell'interessato, il Ministero prende in considerazione i servizi eventualmente prestati da costui nel corso di rapporti di lavoro a termine anteriori all'immissione in ruolo e, in un apposito decreto di ricostruzione della carriera, li trasforma in anzianità di servizio aggiuntiva rispetto a quella maturata e maturanda in ruolo quindi ridetermina la corretta fascia stipendiale spettante al momento della conferma in ruolo e ne trae tutte le conseguenze in termini di evoluzione successiva della retribuzione, compreso il pagamento di eventuali arretrati che risultino dovuti per il periodo dalla conferma al decreto.

L'operazione è regolata dagli art. 569 e 570 del d.lvo 297/1994 e dall'art. 4 comma 3 l. 399/1988.

L'art. 569, intitolato “ *Riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera*” stabilisce al comma 1 che “ *Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali e' riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici*”.

L'art. 570, intitolato “ *Periodi di servizio utili al riconoscimento*” stabilisce al comma 1 che “ *Ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 569, è utile soltanto il servizio, effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato*



regolarmente retribuito. Eventuali interruzioni dovute alla fruizione di congedo e di aspettativa retribuiti e quelle relative a congedo per gravidanza e puerperio sono considerate utili a tutti gli effetti per il computo dei periodi richiesti per il riconoscimento”

L’art. 4 comma 3 l. 399/1988 stabilisce però che *“Al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l’anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell’attribuzione delle successive posizioni stipendiali”*.

Dopo aver calcolato l’anzianità complessiva del dipendente sommando quella relativa ad ogni servizio, in applicazione dell’art. 569, il Ministero ricostruisce l’anzianità utile a fini retributivi prendendo in considerazione i primi 4 anni per intero e quelli successivi soltanto per due terzi.

Nella citata sentenza la Suprema Corte ha affermato l’applicabilità anche al caso di specie dell’art. 4 dell’Accordo quadro sul contratto a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE, così come interpretato dalla CGUE in numerosi suoi precedenti, ed ha evidenziato come tale conclusione non è affatto smentita dalla sentenza della CGUE emessa in data 20 settembre 2018 nella causa Motter, in quanto le ragioni valorizzate dalla Corte di Giustizia nella pronuncia relativa alla ricostruzione della carriera del personale docente restano circoscritte a quest’ultimo.

Nel caso di specie l’applicazione delle norme citate ha effettivamente realizzato una disparità di trattamento a sfavore di parte ricorrente.

A fronte della richiesta di riconoscimento di anni 9 mesi 10 giorni 26 di servizio **non di ruolo** prestato nelle istituzioni scolastiche dalla ricorrente, alla ricorrente è stata riconosciuta un’anzianità complessiva non di ruolo di:

- 7 anni, 11 mesi, 6 giorni ai fini giuridici ed economici;
- 1 anno, 11 mesi, 20 giorni ai soli fini economici.

In data 25/09/2011 per compiuta anzianità di anni 9, la ricorrente è stata inquadrata nella seconda fascia stipendiale 9-14 (decorrente, a livello retributivo, dal 01/09/2011).

Alla data del 25/09/2018, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 1 comma 1 lett. b del D.P.R.122/2013, per effetto della compiuta anzianità, ha maturato la posizione stipendiale 15- 20 (decorrente, a livello retributivo, dal 01/09/2018).



Richiamati i principi e i criteri della sent. n. 31149/2019, simulando quindi la ricostruzione di carriera tenendo in considerazione il solo servizio effettivo come esemplificato nel curriculum giuridico, considerando gli “spezzoni di mese” sino al termine REALE della mensilità considerata (28 gg; 30 gg; 31 gg) e i mesi interi come di 30 gg, dalla tabella di seguito proposta si evince chiaramente che la Sig.ra Mognaschi avrebbe maturato:

- la fascia 9 – 14 in data 06/10/2009 (decorrente, a livello retributivo, dal 01/10/2009);
- la fascia 15 – 20 in data 06/10/2016 (decorrente, a livello retributivo, dal 01/10/2016)

Alla luce di quanto fin qui esposto, apparendo evidente la necessità di una nuova ricostruzione di carriera e tenuto conto dell’eccepita prescrizione quinquennale decorrente dalla data di notifica del ricorso (25/02/2022), le differenze retributive reclamate dalla ricorrente concernono il differenziale tra:

- quanto effettivamente percepito dalla ricorrente Mognaschi dal 25.2.2017;
- quanto la ricorrente Mognaschi avrebbe percepito per effetto del riconoscimento integrale del pre-ruolo (fascia 15-20) - sino all’1/09/2018, data in cui la stessa ha maturato, per effetto dell’originario decreto di ricostruzione di carriera, il valore retributivo della suddetta fascia a cui si aggiungono gli accessori ex art. 429 c.p.c. limitati ai soli interessi legali in ossequio all’assetto normativo introdotto dagli artt. 16, comma 6 della legge 312/1991 e art. 22, comma 36 della legge 724/1994, che non consente il cumulo con la rivalutazione monetaria.

Quanto alla eccepita prescrizione vanno infatti ricordati ed applicati i seguenti principi:

- Cass. SS.UU. n. 575 del 16/01/2003 “nel caso che tra le stesse parti si succedano due o più contratti di lavoro a termine, ciascuno dei quali legittimo ed efficace, il termine prescrizione dei crediti retributivi, di cui agli artt. 2948, numero 4, 2955, numero 2, e 2956, numero 1, cod. civ., inizia a decorrere, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto, a partire da tale momento, dovendo - ai fini della decorrenza della prescrizione - i crediti scaturenti da ciascun contratto considerarsi autonomamente e distintamente da quelli derivanti dagli altri e non potendo assumere alcuna efficacia sospensiva della prescrizione gli intervalli di tempo correnti tra un rapporto lavorativo e quello successivo, stante la tassatività della elencazione delle cause sospensive previste dagli artt. 2941 e 2942 cod. civ., e la conseguente impossibilità di estendere tali cause al di là delle fattispecie da quest'ultime norme espressamente previste»;



- la prescrizione opera sui crediti via via maturati ma non sull'anzianità, atteso che «l'anzianità di servizio in ruolo degli insegnanti configura un mero fatto giuridico, come tale insuscettibile di una prescrizione distinta da quella dei diritti patrimoniali che su di essa si fondano, con la conseguenza che, nel caso in cui il docente, prescrittosi un primo scatto di retribuzione, agisca tempestivamente per ottenere l'attribuzione di scatti successivi, questi debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto, in quanto il datore di lavoro può opporre al lavoratore la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti ma non la prescrizione dell'anzianità di servizio quale fattispecie costitutiva di crediti ancora non prescritti» (Sez. L - , Ordinanza n. 2232 del 30/01/2020; Sez. L, Sentenza n. 4076 del 27/02/2004). La Suprema Corte, infatti, ha statuito che, nell'impiego pubblico contrattualizzato, “la domanda con la quale il dipendente assunto a tempo determinato, invocando il principio di non discriminazione nelle condizioni di impiego, rivendica il medesimo trattamento retributivo previsto per l'assunto a tempo indeterminato soggiace al termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 2948 nn. 4 e 5 c.c., il quale decorre, anche in caso di illegittimità del termine apposto ai contratti, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza, e per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto a partire da tale momento” (Cass., 28/05/2020, n.10219; Cass., 30/01/2020, n.2232). Pertanto andrà calcolata la prescrizione quinquennale dei crediti maturati anteriormente al 25.2.2017 vista la notifica del ricorso del 25.2.2022 in assenza di prova di atti interruttivi anteriori.

Deve dunque concludersi come in dispositivo anche in ordine alle spese di lite che, compensate per la metà, seguono la soccombenza e vengono liquidate - come in dispositivo - tenuto conto del valore effettivo della controversia, che non è stata svolta attività istruttoria, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (numerose ma ormai tutte ampiamente trattate, dei contrasti giurisprudenziali (ormai tutti superati).

PQM

Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, dichiara il diritto della ricorrente XXXX XXXXXX all'inserimento, alla data del 1.10.2009, nella posizione stipendiale 9/14 CCNL comparto scuola con riconoscimento, alla data della immissione in ruolo (1.9.2010), di 9 anni 10 mesi e 24 giorni di anzianità ai fini giuridici ed economici e, per l'effetto:



condanna il Ministero convenuto al pagamento in favore della ricorrente delle differenze retributive nei limiti della prescrizione quinquennale e quindi per il periodo 25.2.2017 – 31.8.2018, oltre interessi legali dalla maturazione delle singole differenze mensili al saldo;

compensate per la metà le spese di lite dichiara tenuta e condanna parte convenuta alla rifusione della residua metà di tali spese che liquida, già nella parte, in euro 1000 oltre 15% per spese generali, iva e cpa come per legge e che distrae a favore dei difensori anticipatari;

giorni sessanta per la motivazione

Pavia 22.11.2022

Il giudice del lavoro

XXXXX XXX

